



STAZIONE APPALTANTE

**Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
Settore A1820B - Tecnico Regionale - Biella E Vercelli**

**Servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature forestali di proprietà
regionale in dotazione per l'esecuzione di lavori forestali in amministrazione
diretta**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto
- Art. 2 - Durata
- Art. 3 - Condizioni del servizio
- Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 5 - Subappalto
- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 - Importo del contratto
- Art. 8 - Servizi oggetto dell'appalto
- Art. 9 - Prestazioni e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 10 - Tempistiche di intervento e penali
- Art. 11- Verifica di conformità.
- Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 14 - Risoluzione del contratto e recesso
- Art. 15 - Tutela dei lavoratori
- Art. 16 - Sicurezza
- Art. 17 - Tracciabilità finanziaria
- Art. 18 - Informativa sulla privacy
- Art. 19 - Trasparenza e anticorruzione
- Art. 20 - Spese contrattuali
- Art. 21 - Definizione delle controversie
- Art. 22 - Norma di chiusura

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature forestali motoseghe, decespugliatori, trincie forestali, verricelli, soffiatori, ecc, utilizzati dalle squadre forestali impiegate presso i Settori tecnici territoriali e risponde alla necessità di garantire la costante e piena funzionalità ed efficienza operativa.
2. L'appalto è suddiviso in n. 5 lotti funzionali per le aree territoriali provinciali di operatività delle squadre come di seguito specificato:
 - lotto 1: Alessandria Asti
 - lotto 2: Biella Vercelli
 - lotto 3: Cuneo
 - lotto 4: Novara-Verbania
 - lotto 5: Torino

Art. 2- Durata

1. Il contratto avrà durata di sei mesi dalla data di stipulazione sulla piattaforma MEPA per ogni singolo lotto, e comunque, se temporalmente antecedente, fino al raggiungimento dell'importo del contratto. La ditta non avrà nulla a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale al termine della durata temporale prevista.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 in pendenza della formale stipulazione dello stesso.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs n. 50/2016, potrà essere richiesta una proroga di durata limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a tre mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - Condizioni del servizio

1. Il servizio di manutenzione, per tutte le tipologie di attività a contratto, dovrà essere espletato presso idonea sede della ditta aggiudicataria nell'area territoriale afferente a ciascun lotto.
2. Per ciascun lotto dovrà essere individuato un referente per i rapporti con l'amministrazione e comunicato al Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC). L'amministrazione individua un proprio referente per ciascun lotto, di norma coincidente con uno degli assistenti del DEC.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del bando di riferimento.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della prestazione.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

Art. 5 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
4. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7- Importo del contratto

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 46.077,87 oltre ad € 10.137,13 per IVA al 22% ed è articolato in 5 lotti funzionali come segue:

	Area territoriale	importo o.f.e.	IVA 22%
LOTTO 1	Alessandria -Asti	€ 7.931,72	€ 1.744,98
LOTTO 2	Biella-Vercelli	€ 6.435,57	€ 1.415,83
LOTTO 3	Cuneo	€ 7.689,92	€ 1.691,78
LOTTO 4	Novara-Verbania	€ 3.217,79	€ 707,91
LOTTO 5	Torino	€ 20.802,87	€ 4.576,63

2. L'importo contrattuale è dato dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta sul prezzo posto a base di gara.
3. L'indicazione dell'importo contrattuale non indica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli interventi effettuati nell'arco di tempo determinato, in rapporto alle concrete esigenze o necessità dell'amministrazione nel periodo contrattuale.
4. L'ammontare complessivo dell'affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.
5. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'amministrazione ha stimato per l'intero periodo nella misura del 30% del valore dell'appalto. Il costo orario della manodopera a base di gara è stato predeterminato dall'amministrazione in € 45,00, al lordo delle spese generali e degli utili di impresa

Art. 8 - Servizi oggetto dell'appalto

1. I servizi oggetto di appalto consistono in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature forestali, come meglio specificato di seguito:

- manutenzione ordinaria/periodica: è intesa come il complesso delle operazioni necessarie a garantire la piena funzionalità ed efficienza delle attrezzature, in conformità con quanto indicato sui manuali di uso e manutenzione;

- manutenzione straordinaria: inteso come il complesso degli interventi relativi alle componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, non rilevabili durante le operazioni di manutenzione ordinaria o conseguenti a guasti;

- ricambi: le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali o di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per i ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montanti dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli.

Art. 9 - Prestazioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Ogni intervento, ordinario e straordinario, dovrà essere effettuato a regola d'arte. A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature.
2. Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.
3. Al fine di rendere più immediati ed economici gli interventi richiesti l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di un'officina, nella quale verrà svolto il servizio di cui al presente affidamento, nell'area territoriale afferente ai lotti aggiudicati.
4. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo.
5. L'accettazione dell'attrezzatura presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta o dalla consegna dell'attrezzatura presso l'officina dell'appaltatore.
6. Prima di ogni intervento dovrà essere stilato un preventivo con l'indicazione di:
 - descrizione degli interventi necessari
 - tempo previsto per l'esecuzione del lavoro
 - costo dei pezzi di ricambio
 - costo della manodopera
 - costo totale (imponibile + IVA) .
7. Il preventivo di cui al punto 6 è comunicato con e-mail al referente individuato dall'amministrazione per ciascun lotto e dovrà essere da questi autorizzato con



accettazione espressa trasmessa con e-mail all'aggiudicatario. **Eventuali lavori eseguiti in difetto di tale disposizione non verranno liquidati.**

8. La ditta aggiudicataria è tenuta, con oneri a proprio carico, a reiterare gli interventi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del DEC. Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, il DEC potrà far eseguire le manutenzioni/riparazioni da officina di propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 10 - Tempistiche di intervento e penali

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti entro 24 ore dalla comunicazione di accettazione del preventivo, fatti salvi casi particolari che dovranno essere segnalati per iscritto dalla ditta aggiudicataria ed essere autorizzati dal DEC o dai suoi assistenti per gli specifici lotti.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità per ritardi nella consegna della fornitura e nella esecuzione di ogni altra prestazione nella misura dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno secondo quanto previsto dalla normativa in materia civile e penale.
3. La penalità verrà applicata dal Settore Tecnico-Regionale di Biella e Vercelli con semplice notifica scritta all'Aggiudicatario e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz'altra misura amministrativa o legale.

Art. 11 - Verifica di conformità.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto.
2. La verifica di conformità è effettuata dal DEC. Il DEC effettua la verifica delle prestazioni in corso di esecuzione al fine di accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
3. La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il certificato di verifica di conformità.



12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in due soluzioni:
 - a) a seguito di presentazione di fattura per i servizi prestati nei primi tre mesi di contratto;
 - b) a seguito di presentazione di fattura per i servizi prestati nel restante periodo contrattuale.
3. In ogni caso potranno essere fatturati solo gli interventi per i quali è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 10.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. I corrispettivi del servizio saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a:

REGIONE PIEMONTE - Settore Tecnico regionale di Biella-Vercelli
(codice IPA:6U1HQH)
Via F.lli Ponti, 24 – Vercelli (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016)

6. La stazione appaltante procede al pagamento della fornitura e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..



2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai punti 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 14 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
3. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 16 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente Capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 17 - Tracciabilità finanziaria

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga rispettare le seguenti condizioni contrattuali:
 - l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia ") e s.m.i;
 - l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
 - la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010;
 - l'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della



filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 18 - Informativa sulla privacy

1. Nella procedura di gara i dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati).
2. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679:
 - i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al SETTORE TECNICO REGIONALE – BIELLA E VERCELLI. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.lgs. n. 50/2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
 - il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale;
 - il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
 - il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento ing. Giorgetta LIARDO;
 - i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all' Interessato;
 - i dati personali , resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;



- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
3. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

Art. 19 - Trasparenza e anticorruzione

1. Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato.
3. Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.
4. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.



Art. 21 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.